

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

| | PAG. | | PAG. |
|--|-------|--|-------|
| BALDASSARI: Ritardo del treno 2353 il giorno 6 marzo 1951 a Firenze. (5285) | 29067 | LUPIS: Ammissione di nostri connazionali residenti nelle ex colonie italiane ai concorsi banditi dalle pubbliche Amministrazioni (già orale 2148). | 29074 |
| BETTIOL GIUSEPPE: Vertenza fra un gruppo di marittimi italiani imbarcati su una nave battente bandiera panamense e il Comandante della stessa. (5312) | 29067 | MICHELI: Finanziamento delle aziende industriali, commerciali, agricole, artigiane, ecc. (5332) | 29074 |
| BRUNO: Informazioni sulle opinioni politiche dei partecipanti ai concorsi per uditore giudiziario (già orale 2117) | 29068 | MONTICELLI: Corresponsione dei salari agli operai assunti dal Compartimento della viabilità statale di Firenze per i lavori di manutenzione della strada statale n. 74 « Maremmana ». (5404) | 29075 |
| CAPALOZZA: Ricostruzione del Teatro della Fortuna di Fano. (5397) | 29068 | MORO GEROLAMO LINO: Pubblicazione dei risultati del concorso indetto per la decorazione artistica della stazione Termini di Roma. (5508) | 29075 |
| CARONITI: Approvazione della riforma della sperimentazione agraria. (5323) | 29068 | NUMEROSO: Ammissione di nostri connazionali residenti nelle ex colonie italiane ai concorsi banditi dalle pubbliche Amministrazioni (già orale 2133) | 29076 |
| CASERTA: Accertamento dei contributi agricoli unificati (già orale 2398) | 29069 | PIETROSANTI: Soppressione dell'Ente di previdenza a favore degli avvocati e procuratori (già orale 2114) | 29076 |
| CLOCCHIATTI: Sfilata delle forze di polizia il 7 giugno 1951 in Piacenza. (5427) | 29070 | POLANO: Collocamento degli invalidi di guerra (5419) | 29076 |
| COLITTO: Ricostruzione del ponte Vallone Telluso a servizio della strada di Castellverrino-Agnone (Campobasso). (4921) | 29070 | PRETI: Provvidenze in favore dei disoccupati del Comune di Mesola. (5311) | 29077 |
| COLITTO: Prosecuzione dei lavori nel cantiere scuola di sistemazione montana nel comune di Pizzone (Campobasso). (5467) | 29070 | PUGLIESE: Costruzione della strada tra il comune di Verzino (Catanzaro) e la frazione Vigne. (5435) | 29077 |
| COLITTO: Costruzione della strada comunale Fornelli-Acquaviva (Campobasso). (5475) | 29070 | REALI: Sequestro da parte del maresciallo dei carabinieri di Predappio di un pacco di giornali « L'Unità » ad un cittadino (già orale 2119) | 29077 |
| CORBI: Sistemazione a ruolo degli assuntori ferroviari. (5383) | 29071 | RESCIGNÒ: Costruzione della fognatura nel Comune di Serino (Avellino). (5421) | 29078 |
| DE' COCCI: Registrazione da parte della Corte dei Conti dei decreti per la revisione della posizione giuridico-amministrativa degli impiegati a contratto, dipendenti dal Ministero dell'Africa italiana. (4893) | 29071 | RESCIGNÒ: Costruzione del pontile a giorno di Sapri (Sorrento). (5422) | 29078 |
| GRILLI: Esecuzione dei lavori del piano I. N. A.-Casa nel comune di Ferno, (Varese). (5489) | 29072 | RICCIO: Stanziamenti per le costruzioni I. N. A.-Casa in favore del comune di Acerra. (5503) | 29078 |
| LIGUORI: Norme sulla perequazione tributaria (già orale 2120) | 29073 | ROSELLI: Protezione degli emigranti italiani in Australia. (5451) | 29079 |
| LUCIFREDI: Rilascio dei libretti di navigazione ai diplomati radiotelegrafisti con diploma internazionale di prima classe. (5445) | 29073 | TURCHI: Sistema di revisione dinamica delle liste elettorali. (5401) | 29079 |

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1951

BALDASSARI. — *Al Ministro dei trasporti.*
« Per conoscere quale provvedimento è stato adottato nei confronti del capo stazione di Sesto Fiorentino, il quale dette luogo, il 6 marzo 1951, ad un serio disservizio che l'interrogante segnalò sul libro reclami della stazione di Firenze S. M. N. il 6 marzo stesso.

« Sul reclamo in oggetto fu data risposta dal capo della Sezione movimento di Firenze con lettera M. 112/06/3 del 13 marzo 1951, alla quale l'interrogante replicò con lettera del 24 marzo 1951, lettera rimasta senza risposta ». (5285).

RISPOSTA. — « Come già fatto presente dal capo della Sezione movimento di Firenze il ritardo del treno 2353 del 6 marzo 1951 dipese esclusivamente da cause di forza maggiore e precisamente dalla caduta della linea aerea di contatto in stazione di Firenze S. M. N.

« La coincidenza fra il treno 2353 e l'ET531 avviene normalmente nella stazione di Prato, anche perché così i viaggiatori diretti oltre Firenze possono sistemarsi meglio occupando i posti lasciati liberi da coloro che scendono in detta località. Il capo stazione di Sesto Fiorentino, non aveva quindi nessun motivo di preoccuparsi di assicurare tale coincidenza che avrebbe tutt'al più, potuto interessare qualche eventuale viaggiatore in partenza da Calenzano, dato che quelli in partenza da Sesto, si recano generalmente a Firenze, utilizzando il servizio tranviario urbano.

« Pertanto, nessuna responsabilità può essergli contestata per aver fatto transitare il direttissimo, considerato anche che se lo avesse fermato, esso sarebbe stato, con ogni probabilità, preso d'assalto anche dai viaggiatori dell'accelerato diretti a Firenze il che avrebbe gravemente pregiudicato il proseguimento di entrambi i treni.

« Alla stazione di Firenze S. M. N. è mancata l'iniziativa, data la particolare circostanza, di trattenere il treno ET531 fino all'arrivo del treno 2353 ed è pertanto a tale stazione che sarà mosso rilievo affinché sappia regolarsi in casi consimili, quando bene inteso il ritardo che subirebbe il treno ET531 fosse di lieve entità per non danneggiare tutta la massa dei viaggiatori delle elettromotrici rispetto a qualcuno in partenza da Calenzano per Roma.

« Se l'onorevole interrogante, durante la sosta del treno 2353 a Sesto Fiorentino, avesse fatto presente a quel capo stazione la necessità che aveva di proseguire da Firenze col treno ET531, questi avrebbe avvisato il capo

stazione di Firenze che avrebbe certamente provveduto a trattenere il treno.

« I viaggiatori del 2353, provenienti da Lucca, non vennero avvisati di trasbordare a Prato perché tale avviso si ritenne superfluo, per quanto si è già detto, ed inoltre perché il dirigente di Prato, ove il treno 2353 passò in orario, non poteva prevedere il ritardo che si verificò successivamente.

« Stando così le cose, non si ravvisano responsabilità da perseguire a carico del personale di Sesto Fiorentino.

« La mancata risposta da parte del capo della Sezione movimento di Firenze risulta dovuta a prolungata assenza dal servizio di detto funzionario ».

Il Ministro
CAMPILLI.

BETTIOL GIUSEPPE. — *Al Ministro degli affari esteri.* — « Per sapere se consti al Ministero degli affari esteri che 73 cittadini italiani siano stati lasciati a terra nel porto di Melbourne dal capitano di una nave battente bandiera panamense, sulla quale prestavano servizio come marittimi, e per chiedere quali passi siano stati fatti e quali provvedimenti siano stati presi per venire loro incontro ». (5312).

RISPOSTA. — « Un gruppo di marittimi italiani facenti parte dell'equipaggio del piroscafo *Jenny* battente bandiera panamense in servizio fra l'Italia e l'Australia giunto il 7 marzo 1951 nel porto di Melbourne minacciò di sbarcare perché da parte del comando della nave non erano stati rispettati i patti contrattuali di arruolamento.

« Per il pronto intervento del nostro Consolato e per l'opera svolta dai sindacati marittimi australiani, la vertenza venne composta e la nave ripartì il giorno 17 marzo.

« Altre inadempienze del comando di bordo inasprirono nuovamente la situazione, sicché un gruppo di 73 marittimi italiani il giorno 17 aprile nel porto di Sydney abbandonò la nave malgrado le assicurazioni avute — presente il console del Panama — circa il rispetto del contratto e l'opera di persuasione svolta dal nostro Consolato generale e dal Commissario governativo in servizio sulla nave.

« I marittimi, sbarcati illegalmente, vennero considerati dall'autorità australiana come clandestini e quindi assoggettati a misure restrittive.

« Per l'intervento del nostro Consolato generale, i marittimi stessi sono stati posti in

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1951

libertà ed imbarcati per l'Italia il 18 corrente mese sul piroscafo italiano *Toscana* a spese dell'armatore del piroscafo *Jenny*.

« Si attendono ulteriori notizie per l'accertamento delle responsabilità armatoriali ».

Il Ministro
SFORZA.

BRUNO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per sapere se è a sua conoscenza che a mezzo di procuratori della Repubblica si chiedono e si danno informazioni sulle opinioni politiche dei partecipanti ai concorsi per uditore giudiziario e se egli ritenga che ciò possa dirsi conforme alle norme della Costituzione sulla libertà di opinione e sulla eguaglianza dei cittadini ». (Già orale 2117).

RISPOSTA. — « Si risponde al quesito posto escludendo nel modo più assoluto che da parte dei competenti uffici del Ministero della giustizia siano state richieste informazioni circa le opinioni politiche dei partecipanti ai concorsi per uditore giudiziario.

« Accade che taluni organi di polizia, nel trasmettere alle competenti procure della Repubblica le prescritte informazioni, forniscano talvolta notizie riflettenti la condotta politica degli aspiranti.

« Si può tuttavia assicurare che il Ministero non ha mai tenuto né tiene conto alcuno delle riferite notizie ».

Il Sottosegretario di Stato
TOSATO.

CAPALOZZA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione.* — « Per conoscere i motivi della stasi nei lavori di ricostruzione del Teatro della Fortuna di Fano ». (5397).

RISPOSTA. — « I lavori di riparazione del tetto e del soffitto del Teatro della Fortuna a Fano dopo l'istruttoria e l'approvazione del progetto relativo dell'importo di lire 15 milioni, sono stati dati in appalto a seguito di licitazione privata.

« I lavori stessi sono stati poi dati in consegna alla ditta aggiudicataria il 15 aprile 1951 e dovranno essere ultimati entro il 3 settembre 1951.

« La stasi in cui attualmente si troverebbero i lavori in parola, non si è verificata, anzi risulta che le opere procedono con regolarità.

« Infatti l'impresa aggiudicataria sta provvedendo alla lavorazione presso officine spe-

cializzate, delle strutture metalliche che costituiscono le intere capriate del teatro.

« Appena le dette strutture saranno ultimate, verranno poste in opera.

« La preoccupazione espressa deriva forse dal fatto che non ha avuto modo di vedere il lavoro di copertura dell'edificio, ma ciò è dovuto alle circostanze, secondo cui l'apprestamento delle strutture metalliche si effettua non in sito ma presso le officine specializzate ».

Il Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici
CAMANGI.

CARONITI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del tesoro.* — « Per sapere se siano a conoscenza delle difficoltà in cui si dibattono le istituzioni sperimentali agrarie, le quali da tempo trascinano una vita grama del tutto insostenibile per l'espletamento delle proprie attività; e se non ritengano di intervenire prontamente, disponendo la sollecita evasione della pratica relativa all'approvazione della riforma della sperimentazione agraria già deliberata ed auspicata dal Consiglio superiore dell'amministrazione centrale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ». (5323).

RISPOSTA. — « Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha sempre tenuto in particolare considerazione le esigenze dei servizi della sperimentazione agraria attribuendo alla stessa fondamentale importanza per il progresso agrario e per l'incremento della produzione agricola. Le iniziative del Ministero hanno riguardato la situazione finanziaria degli Istituti, la riorganizzazione dei medesimi e il miglioramento di carriera e ampliamento dei ruoli del personale.

« La situazione finanziaria è stata sensibilmente migliorata negli ultimi anni, sia attraverso gli aumenti dei contributi ordinari di mantenimento, per il che i relativi stanziamenti di bilancio sono stati elevati da lire 13.800.000 nell'esercizio 1945-46 a lire 190 milioni nell'esercizio 1950-51, sia, e principalmente, attraverso interventi straordinari.

« Questi sono stati consentiti dall'assegnazione sul Fondo-lire U.N.R.R.A., in lire 904 milioni, che ha permesso il ripristino e il miglioramento delle attrezzature tecnico-scientifiche, dallo stanziamento sul Fondo E.R.P. di lire 780.000.000 nell'esercizio 1948-49, nonché da quello di lire 800.000.000 recato dalla legge 9 dicembre 1950, n. 1087.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1951

« La riorganizzazione degli Istituti ha formato oggetto di particolare cura da parte dell'Amministrazione dell'agricoltura che nel 194 promosse apposito convegno di tecnici, studiosi ed agricoltori interessati alla questione.

« A seguito dei risultati del convegno, gli organi tecnici e amministrativi del Ministero studiarono un progetto organico tradottosi in apposito schema di legge presentato all'esame del Ministero del tesoro nel mese di maggio 1947.

« Il Ministero del tesoro, nel febbraio 1951, ha mosso osservazioni pregiudiziali che attualmente sono all'esame dell'Amministrazione dell'agricoltura, la quale intende in ogni modo pervenire quanto prima possibile alla riorganizzazione della sperimentazione agraria sulle basi già prospettate o su quelle altre che potranno derivare dal riesame in corso.

« Per quanto riguarda il personale addetto alla sperimentazione agraria, a prescindere dal lieve aumento dei ruoli realizzato nel 1948, fondamentali provvedimenti circa il miglioramento di carriera e l'ampliamento degli organici sono stati tenuti in conto e rimangono in relazione alla detta riorganizzazione generale ».

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste

SEGNÌ.

CASERTA. — *Ai Ministri delle finanze e del lavoro e previdenza sociale.* — « Per conoscere quali provvedimenti intende emanare per evitare l'increscioso ripetersi degli errori da parte dei competenti uffici periferici che continuano ad iscrivere nei ruoli della ricchezza mobile e dei contributi unificati agricoltori anche dopo anni dacché hanno lasciato la coltivazione o conduzione di terreni, o hanno ridotto l'estensione delle superfici coltivate ». (Già orale 2398).

RISPOSTA. — « Il sistema vigente nel settore agricolo prevede che l'accertamento dei contributi previdenziali, dovuti da ciascun datore di lavoro, debba avere, di regola, origine da una dichiarazione del datore di lavoro stesso; e difatti, l'articolo 2 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, prescrive che tutti gli agricoltori (coltivatori e conduttori), debbano presentare, all'organo incaricato dell'accertamento e della riscossione dei contributi, i dati che concorrono alla formazione della base imponibile.

« Solo nella speciale ipotesi in cui, in qualsiasi modo, l'organo impositore riscontrasse la mancanza o la infedeltà della denuncia, viene

dalla legge (articolo 3 regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949) ammessa la procedura di accertamento d'ufficio.

« Lo stesso articolo 2 stabilisce, poi, all'ultimo capoverso, che gli agricoltori debbono far pervenire, non oltre il 31 luglio di ciascun anno, all'organo accertatore, la dichiarazione delle variazioni intervenute sui dati precedentemente denunciato o accertati d'ufficio, ai fini dell'applicazione dei contributi per l'anno successivo.

« Infine l'articolo 4 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1954, prevede che, nei casi in cui la variazione sia avvenuta nel corso della riscossione, gli interessati possono presentare domanda di sgravio al prefetto entro 90 giorni dall'avvenuto mutamento; nel caso che tale termine non venga rispettato, lo sgravio decorre dal giorno di presentazione della domanda. Dal complesso legislativo sopracitato, emergono due circostanze:

1°) che l'iniziativa per la modifica o la cancellazione del contributo, a seguito di variazione di qualche elemento che concorre a determinare la base imponibile, è affidata dalla legge, in modo esclusivo, al contribuente e non all'organo impositore;

2°) che il contribuente ha a propria disposizione mezzi di estrema semplicità per far modificare, ove ne ricorrano gli estremi, la propria base imponibile.

« Per quanto sopra esposto, è evidente che gli errori lamentati sono — in linea di massima — da imputarsi esclusivamente a negligenza dei contribuenti.

« Può invero accadere che, malgrado gli interessati abbiano esperito tempestivamente le incombenze previste dalla legge, qualche ufficio impositore ometta erroneamente di apportare le dovute variazioni al contributo.

« Ma si tratta evidentemente di casi del tutto sporadici, ed ai quali, in ogni modo, gli interessati possano porre riparo con i mezzi di tutela amministrativa a loro disposizione.

« Comunque, se si segnala qualche provincia nella quale tali casuali errori assumono una frequenza anormale, questo Ministero non mancherà di adottare i provvedimenti del caso.

« Per ciò, poi, che riflette la competenza del Ministero delle finanze, quest'ultimo ha fatto conoscere quanto segue.

« L'interrogazione non offre elementi concreti per una precisa risposta. Comunque, è da ritenersi che, nel caso di cessazione o di diminuzione delle superfici coltivate, gli uffici delle imposte continuano ad iscrivere a ruolo il precedente reddito mobiliare accertato a ca-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1951

rico degli agricoltori (si tratterà evidentemente di affittuari, dato che, agli effetti dell'imposta sul reddito agrario, il soggetto del tributo è il proprietario), soltanto quando gli interessati non curano di presentare, ai sensi di legge, la prescritta denuncia di cessazione o di rettifica.

« Il Ministero delle finanze infatti ha avuto di frequente occasione di richiamare le disposizioni che fanno obbligo agli uffici delle imposte di procedere alla immediata eliminazione dai ruoli del reddito cessato; nei casi in cui la cessazione sia stata denunciata o sia comunque a conoscenza degli uffici stessi, ed ha anche ricordato agli esattori delle imposte dirette di segnalare agli enti impositori, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1939, n. 942, gli elementi di cui vengono a conoscenza nel corso della riscossione, fra i quali anche le cessazioni dei redditi, per le successive rettifiche dei ruoli. E ciò non soltanto nell'interesse dei contribuenti, ma anche al fine di evitare che i ruoli comprendano partite non riscuotibili, le quali determinano grave dispendio di tempo e di lavoro per gli esattori e per gli uffici, compromettono la riscossione delle quote veramente esigibili, che si ripercuotono sul costo del servizio di esazione e spostano le previsioni di entrata ».

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*
MARAZZA.

CLOCCHIATTI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere quale fu lo scopo per cui il giorno 7 giugno 1951, alle ore 12, a tre giorni dalle elezioni amministrative e provinciali della provincia di Piacenza, hanno sfilato in assetto di guerra il 6° battaglione, il 16° ed il 4° celere nelle vie principali del capoluogo e se in tale fatto non ravveda una forma di pressione antidemocratica sull'opinione pubblica, tanto più che la campagna elettorale in detta provincia si è mantenuta nello spirito più corretto.

« Per sapere, inoltre, quanto costi allo Stato italiano lo spostamento inutile e provocatorio di dette forze di polizia dalla loro base normale a Piacenza e ritorno; e per conoscere, infine, chi ha ordinato tali manovre pre-elettorali ». (5427).

RISPOSTA. — « La sfilata di forze di polizia cui si fa cenno è stata una esercitazione di insieme prevista dal normale programma di addestramento dei reparti mobili ».

Il Ministro
SCELBA.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quando potrà essere ricostruito il ponte « Vallone Telluso », che trovasi lungo la strada Castelverrino-Agnone in provincia di Campobasso, distrutto dalla guerra ». (4921).

RISPOSTA. — « Per la definitiva ricostruzione della passerella sul « Vallone Telluso » a servizio della strada obbligatoria di Castelverrino, è stato predisposto un progetto di lire 3.054.000 da eseguirsi col sistema dei lavori a pagamento differito. Il progetto è stato però restituito all'Amministrazione provinciale di Campobasso per gli adempimenti di competenza in conformità ai voti espressi dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e successivamente dal Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche di Napoli.

« Occorre quindi che la detta amministrazione provinciale provveda a quanto richiesto per poter dare ulteriore corso agli incombenzi necessari ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno intervenire per l'assegnazione di fondi necessari per l'indispensabile prosieguo dei lavori nel cantiere scuola di sistemazione montana istituito nel comune di Pizzone (Campobasso) ». (5467).

RISPOSTA. — « In merito si comunica che la richiesta di proroga del cantiere di sistemazione montana nel comune di Pizzone — regolarmente pervenuta — sarà presa in esame nell'ormai imminente nuovo esercizio finanziario, con riserva di provvedimenti nei limiti dei fondi che si renderanno disponibili ».

Il Ministro
MARAZZA.

COLITTO. — *Al Ministro Campitelli.* — « Per conoscere se a cura e spese della Cassa per il Mezzogiorno sarà costruita anche la strada comunale obbligatoria Fornelli-Acquaviva, in provincia di Campobasso ». (5475).

RISPOSTA. — « La strada comunale Fornelli-Acquaviva in provincia di Campobasso non è compresa nel piano delle opere straordinarie da eseguirsi dalla Cassa per il Mezzogiorno, ma, limitatamente al tronco: frazioni Castello-Acquaviva, è inclusa nel piano generale che il Ministero dei lavori pubblici

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1951

ha compilato in coordinazione con quello suddetto.

« Pertanto, il tronco di strada in questione sarà costruito a cura del Dicastero predetto con i fondi ordinari del proprio bilancio in relazione agli stanziamenti che nei prossimi esercizi saranno autorizzati per opere stradali nell'Italia meridionale ».

Il Ministro senza portafoglio
CAMPILLI.

CORBI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere se — in considerazione che gli assuntori delle ferrovie dello Stato hanno attribuzioni, responsabilità, grado, anzianità, disciplina degli altri ferrovieri e sono vincolati verso l'Amministrazione da rapporti tali che li pongono in una posizione giuridica affine a quella di tutto l'altro personale ferroviario — l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato intende passare a ruolo gli assuntori delle ferrovie dello Stato ed estendere loro le provvidenze previste per tutti i ferrovieri, o, comunque, quel trattamento economico e morale che leggi e contratti collettivi garantiscono a tutti i lavoratori ». (5383).

RISPOSTA. — « Non è possibile sistemare a ruolo gli assuntori ferroviari in base al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, perché i medesimi non fanno parte del personale ferroviario non di ruolo, ma sono terzi che assumono l'espletamento di determinati servizi, stipulando, di volta in volta, appositi contratti d'opera.

« Né si ritiene di provocare apposito provvedimento legislativo per la sistemazione a ruolo di detti assuntori, perché ciò comporterebbe la soppressione delle assuntorie, con un ingiustificato, rilevante aggravio di spesa.

« Devesi d'altro canto notare che anche per una gran parte degli interessati, la soppressione delle assuntorie sarebbe dannosa.

« Tali sono infatti tutti i coadiutori che verrebbero licenziati per essere sostituiti con personale ferroviario e anche quegli assuntori che non avendo i necessari requisiti per essere sistemati a ruolo, verrebbero parimenti estromessi dal servizio.

« Infine anche quelli che venissero sistemati, verrebbero a perdere i proventi dei loro familiari utilizzati come coadiutori e non avrebbero più la possibilità di far subentrare come assuntore qualche loro familiare, come oggi non di rado viene praticato, quando, per cause indipendenti dalla loro volontà, non possano più prestare servizio.

« La retribuzione degli assuntori di stazione e di passaggi a livello, in base alla legge 14 febbraio 1949, n. 40, è, in linea di massima, stabilita mediante ragguaglio con lo stipendio degli agenti ferroviari adibiti a mansioni assimilabili a quelle di detti assuntori ai quali viene corrisposta l'indennità di carovita nella stessa misura dei dipendenti statali e la tredicesima mensilità.

« Detti assuntori fruiscono inoltre dell'alloggio gratuito e beneficiano dell'assistenza sanitaria E.N.P.A.S., dell'indennità di malaria e del trattamento d'infortunio praticato ai ferrovieri.

« Per quanto riguarda l'entità del servizio giornaliero prestato dagli assuntori va tenuto presente che questo, anche quando abbia una ragguardevole durata, comporta in genere prevalentemente il semplice presenziamento degli impianti, mentre le prestazioni attive si riducono a poche ore.

« Le ferie ed i riposi settimanali per gli assuntori sono espressamente previsti nei Capitolati, salvo sostituzione a cura e spese degli interessati.

« Gli assuntori di stazione, peraltro, percepiscono una maggiorazione del 18 per cento sul corrispettivo globale loro spettante, a termini di contratto, a titolo di rimborso delle spese che sostengono per farsi sostituire nelle giornate di ferie e di riposo settimanale e, in occasione del prossimo rifacimento dei Capitolati, detta maggiorazione verrà estesa anche agli assuntori di passaggi a livello.

« È in corso di studio la possibilità di concedere agli assuntori un trattamento di buonuscita e le assicurazioni sociali ».

Il Ministro
CAMPILLI.

DE' COCCI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa Italiana.* — « Per conoscere se risponde a verità che la Corte dei conti non procede alla registrazione dei decreti emessi dalla speciale commissione istituita presso il Ministero dell'Africa Italiana per la revisione della posizione giuridico-amministrativa degli impiegati a contratto dipendenti dallo stesso dicastero e, nel caso che tale notizia risponda a verità, quali provvedimenti intenda adottare per superare il grave inconveniente, tanto dannoso per numerosi dipendenti del Ministero stesso ». (4893).

RISPOSTA. — « La commissione alla quale si accenna, istituita con decreto interministeriale del 20 dicembre 1949, registrato alla

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1951

Corte dei conti il 24 febbraio 1950, ha precisamente il compito di provvedere al riesame ed alla definizione della posizione di stato del personale a contratto speciale a tempo indeterminato dei cessati governi dell'Africa orientale italiana e della Libia, nonché del personale degli enti già dipendenti dai predetti governi.

« A tali effetti, si è reso e si rende necessario, per ciascun impiegato, accertare:

a) la sussistenza del rapporto d'impiego, e cioè l'effettiva assunzione in servizio, presso i cessati governi coloniali od enti dipendenti, nella qualità di straordinario;

b) la categoria e qualifica d'inquadramento;

c) la continuità del rapporto d'impiego.

« Occorre, ora, tener presente che il personale a contratto speciale a tempo indeterminato veniva assunto, ai sensi del regio decreto-legge 12 settembre 1935, n. 1816, direttamente dai singoli governi ed era istituzionalmente tenuto a prestare esclusivo servizio nei territori coloniali: condizioni analoghe ricorrono, e tanto più, per il personale degli enti dipendenti dai detti governi. Nei riguardi dell'uno e dell'altro, l'Amministrazione dell'Africa Italiana era, in conseguenza, sprovvista di ogni documentazione comprovante la posizione di stato.

« Quando detto personale è affluito in Italia, reduce dai campi di concentramento o direttamente dai territori coloniali, l'Amministrazione si è trovata, pertanto, nella necessità di dover procedere, per ciascun impiegato (in complesso diverse migliaia di unità), ad una vera e propria ricostruzione della relativa posizione giuridica ed amministrativa, non potendosi, evidentemente, attribuire alcuna efficacia alle dichiarazioni rese dai singoli interessati. E poiché la massima parte della documentazione acquisita agli atti dei governi e degli enti coloniali è rimasta distrutta nel corso della guerra e, comunque, solo con molto ritardo hanno potuto essere ristabiliti regolari rapporti con i funzionari italiani rimasti in alcune località dei vecchi territori coloniali (Tripoli, Asmara e Mogadiscio), tale lavoro di ricostruzione, attuato con ricorso a tutti i mezzi possibili di prova, diretti ed indiretti, ha implicato inevitabilmente un periodo di tempo non breve.

« A maggiore garanzia dell'Amministrazione statale, nel 1949, gli organi di controllo prospettavano l'opportunità che al riesame ed alla definizione della posizione del personale in parola fosse provveduto da apposito organo collegiale ed è, appunto, in accogli-

mento di tale proposta che fu provveduto alla nomina della Commissione interministeriale di cui al citato decreto interministeriale 20 dicembre 1949.

« Detta commissione ha cominciato a funzionare soltanto nell'aprile 1950; ciò nonostante, essa ha già provveduto all'esame della posizione giuridica ed amministrativa di circa duemila unità di personale. In sede di registrazione di un primo gruppo di decreti ministeriali di accertamento, emanati in conformità delle singole deliberazioni della commissione, la Corte dei conti ha sollevato delle eccezioni circa i limiti di competenza della commissione stessa. Ciò ha reso necessarie discussioni, epistolari e verbali, dirette a chiarire i termini della questione; a conclusione, in accoglimento delle osservazioni della Corte, si è reso necessario procedere alla rinnovazione di un notevole numero di provvedimenti.

« Data l'entità numerica dei decreti da registrare e dei documenti giustificativi da esaminare, l'esercizio delle attribuzioni di controllo istituzionalmente spettanti alla detta Corte richiede, d'altra parte, inevitabilmente, un tempo non breve, rendendosi, spesso, necessarie richieste supplementari di notizie e di documenti.

« Tutto ciò sta a giustificare se tutti i decreti già predisposti non hanno avuto quel sollecito corso che sarebbe stato desiderabile.

« Una volta, tuttavia, chiarite le questioni che avevano fatto oggetto di rilievi da parte della predetta Corte, si renderà, ora, possibile non solo procedere, in breve tempo, al perfezionamento dei provvedimenti già predisposti ma anche accelerare il ritmo dei lavori della commissione.

« Può assicurarsi, in ogni modo, che, tanto da parte degli organi di controllo, quanto da parte dell'Amministrazione dell'Africa Italiana, non si mancherà di adottare tutti i possibili provvedimenti — non escluse eventuali soluzioni legislative — e di esplicitare ogni azione al fine di non aggravare e protrarre il disagio delle categorie interessate di personale ».

*Il Sottosegretario di Stato
per l'Africa Italiana
BRUSASCA.*

GRILLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se e quando nel comune di Ferno (Varese) verrà dato corso alla costruzione dell'edificio di cui al piano I.N.A.-Casa, che doveva iniziarsi sin dal 10 aprile 1951 ». (5489).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1951

RISPOSTA. — « Si precisa, in merito, che l'autorizzazione al comune di Ferno ad esperimentare la gara per l'appalto dei lavori deliberati nel piano del secondo anno, è stata data dalla gestione I.N.A.-Casa in data 18 maggio 1951, dopo l'approvazione completa del progetto tecnico-economico.

« Non appena effettuata la gara, con esito favorevole, sarà dato inizio all'esecuzione dei lavori ».

Il Ministro
MARAZZA.

LIGUORI. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere come si conciliano i criteri ispiratori della legge sulla perequazione tributaria, di cui si aspetta la pubblicazione (che mira a stabilire rapporti di sincerità tra l'Amministrazione finanziaria ed i contribuenti) con le recenti notifiche, fatte da numerosi uffici distrettuali delle imposte, di avvisi di accertamento a pretesa « cautela » sulla base di moltiplicatori fissi ». (Già orale 2120).

RISPOSTA. — « Si ritiene opportuno premettere che, fino all'entrata in vigore della nuova legge, gli uffici delle imposte hanno legittimamente operato in base alle norme tributarie vigenti, rettificando, entro il 31 dicembre 1950, i redditi precedentemente accertati, agli effetti della loro tassazione dal 1° gennaio 1951.

« Secondo le istruzioni impartite dal Ministero, le rettifiche in parola sono state limitate ai casi in cui gli uffici hanno potuto — in base a precisi elementi di valutazione — riscontrare un evidente contrasto tra il reddito accertato e quello effettivo, ed hanno avuto lo scopo di preparare l'applicazione della legge di perequazione tributaria, mettendo sull'avviso i contribuenti affinché le dichiarazioni, da presentarsi in conformità alla legge medesima, fossero aderenti alla realtà, così da non dar luogo all'applicazione delle non lievi sanzioni previste per le dichiarazioni infedeli.

« Con l'entrata in vigore della legge di perequazione, le rettifiche notificate dagli uffici hanno perduto ogni efficacia giuridica, perché, per l'anno 1951, l'accertamento dovrà essere eseguito sulla base della dichiarazione analitica che ciascun contribuente sarà tenuto a presentare nel termine da stabilirsi.

« Pertanto, dato che gli uffici dovranno procedere in base a dichiarazioni analitiche, la quotazione dei coefficienti fissi — ove ve-

ramente, in qualche caso, fossero stati adottati — non può destare alcuna preoccupazione, essendo essi destinati a cadere ».

Il Ministro
VANONI.

LUCIFREDI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — « Per conoscere per quali motivi sia stato sospeso il rilascio dei libretti di navigazione ai diplomati radiotelegrafisti con diploma internazionale di prima classe. Si fa presente il grave danno che ne deriva a numerosi giovani, che, avendo iniziati gli studi quando potevano fare affidamento sul conseguimento del libretto, si vedono così troncata di colpo la carriera cui erano avviati, e resi inutili gli sforzi e le spese sostenute ». (5445).

RISPOSTA. — « L'iscrizione nelle matricole della gente di mare di prima categoria dei « marconisti » non ha subito alcuna limitazione fino al 9 giugno 1950, nonostante siano state adottate restrizioni per le altre categorie fin dall'ottobre 1945. Anzi, con circolare ministeriale del marzo 1950 (Titolo: Gente di Mare - Serie V, n. 33) si provvede a normalizzare la situazione di coloro i quali, essendo in possesso del brevetto internazionale R.T. di prima classe, non avevano potuto conseguire il titolo matricolare, avendo superato, per fatto di guerra, il limite massimo di età di 25 anni fissato dal Codice della navigazione fra i requisiti richiesti per l'iscrizione nelle matricole. A tal fine, infatti, venne consentito il rilascio del libretto ai marconisti di età fino a 35 anni.

« Al temporaneo divieto delle immatricolazioni vigente dal 9 giugno 1950, non si è ravvisata l'opportunità di derogare per la categoria « marconisti », in quanto questi ultimi sono affluiti negli uffici di collocamento in numero notevole: i disoccupati iscritti al turno generale ammontano a circa trecento, oltre a parecchie centinaia di iscritti presso le società « Radiomarittima » e « Telemar ».

« Essendo il loro imbarco disciplinato dalle norme sull'avvicendamento, occorrerà un lungo periodo di tempo prima che tale mano d'opera disoccupata possa trovare utile impiego. Non è stato ritenuto, pertanto, urgente procedere alla immatricolazione di altri brevettati di recente, i quali, mentre aggraverebbero la disoccupazione nel campo marittimo, non rivolgerebbero, allettati dalla speranza di imbarcare, la loro attenzione in altri campi dove il titolo di marconista può trovare eguale utilizzazione.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1951

« La temporanea sospensione della immatricolazione di nuovi brevettati marconisti, esclusa la possibilità del loro immediato imbarco, non può essere di pregiudizio; viceversa è necessaria per l'assorbimento della mano d'opera in atto disoccupata.

« All'infuori delle suesposte considerazioni, il problema della iscrizione dei marconisti nelle matricole della gente di mare di prima categoria, troverà soluzione in un prossimo avvenire, in seguito alla riapertura delle immatricolazioni in genere, il provvedimento relativo alla quale è in corso di studio ».

Il Sottosegretario di Stato
TAMBRONI.

LUPIS. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa Italiana.* — « Per conoscere se, a seguito delle decisioni dell'O.N.U. a riguardo delle ex colonie sottratte all'Amministrazione italiana, risulti che i nostri connazionali ivi residenti non possano partecipare ai concorsi per entrare nelle locali amministrazioni ». (Già orale 2148).

RISPOSTA. — « Le risoluzioni adottate dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite per la Libia e per l'Eritrea, rispettivamente, del novembre 1949 e del dicembre 1950, per la loro stessa natura di atti internazionali, non contengono disposizioni le quali precludano, direttamente od indirettamente, agli italiani, l'accesso nelle locali amministrazioni.

« Non risulta, d'altra parte, che le amministrazioni britanniche di detti territori abbiano emanate norme di carattere generale, anche dopo le richiamate deliberazioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, tendenti al predetto scopo. Esse hanno, anzi, specie nei primi anni dell'occupazione dei territori medesimi, assunto numerose unità di personale italiano.

« Più recentemente, l'amministrazione britannica della Tripolitania ha iniziato, nello spirito appunto della Risoluzione dell'O.N.U. del novembre 1949 ed in connessione col progressivo assetto politico costituzionale del territorio, una graduale « libicizzazione » dell'amministrazione locale, ma ciò fa mediante singole nomine e non attraverso pubblici concorsi, in applicazione del sistema già seguito in precedenza per l'assunzione di personale sia italiano, sia di altre nazionalità.

« È da prevedere, comunque, che, come del resto avviene in ogni Paese, le entità statali che saranno costituite nei due territori

ordineranno con proprie norme l'accesso agli uffici e servizi pubblici e che in tale sede non mancheranno, verosimilmente, di riservare alcuni settori della pubblica amministrazione ai rispettivi cittadini, pur prescindendo dalla loro origine ».

Il Sottosegretario di Stato
BRUSASCA.

MICHELI. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere se sia informato circa la grave situazione in cui versano molte aziende industriali, commerciali, agricole, artigiane, ecc., a causa della mancanza di adeguate fonti di finanziamento per le note restrizioni da parte degli istituti bancari.

« Se risulta altresì, come avviene ad esempio in alcune zone dell'Umbria, che da parte di alcuni istituti operanti nel paese si concedono favoritismi che creano vantaggi esclusivamente alle aziende più grandi o a noti speculatori con grave danno di quelle attività minori, veramente bisognose di aiuti, le quali in conseguenza di ciò sono costrette a cessare.

« Si chiede al Ministro di conoscere quali provvedimenti siano stati presi o si intendano prendere allo scopo di ovviare a questo grave inconveniente se si vuole realmente che vengano favorite le piccole aziende, le quali costituiscono la vita per tanti centri del nostro paese e il pane per tanti lavoratori ». (5332).

RISPOSTA. — « Per quanto ha tratto alla politica creditizia giova ripetere ancora una volta che nessuna disposizione di restrizione è stata impartita al sistema bancario, il quale sta facendo fronte alle richieste di fido in misura sempre maggiore.

« Infatti dalle cifre disponibili sino al 31 dicembre 1950 si rileva che gli impieghi delle aziende di credito sono aumentati, in cifra tonda, in un anno da 1474 a 1777 miliardi e che dell'aumento di lire 303 miliardi, 163 sono imputabili all'ultimo trimestre del 1950.

« Nei primi tre mesi del corrente anno gli impieghi delle aziende di credito hanno registrato un aumento di, oltre 50 miliardi, passando da 1777 a 1828 miliardi.

« L'affermazione quindi che si sia operata una generale restrizione creditizia non è suffragata dai dati di fatto.

« D'altra parte le Banche, nell'ambito della loro oculata amministrazione del risparmio ad esse affidato, sono andate al limite estremo dello sforzo loro consentito in materia di con-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1951

cessione di fidi alla clientela. Il nostro sistema bancario ha investito il 75 per cento delle sue disponibilità, laddove nei paesi anglosassoni, particolarmente sensibili in questa materia, non si raggiungono che percentuali assai più basse.

« Che poi la domanda di denaro si faccia sempre più pressante, mentre l'offerta non tende a seguire il fenomeno nella stessa misura, è questione invero complessa e determinata da vari fattori non sempre dominabili.

« Anche la questione del costo del denaro è quanto mai complessa.

« La misura indubbiamente elevata raggiunta dalle spese di amministrazione delle aziende di credito non dipende da un peggiorato aspetto organizzativo dei complessi aziendali, ma dalle ripercussioni delle vicende monetarie dal 1938 in poi. Invero il sistema bancario svolge, dal 1945, una quantità di lavoro di gran lunga maggiore di quella del 1938. Tuttavia l'incidenza delle spese generali è più sensibile che in passato.

« Per quanto concerne, in particolare, la situazione creditizia dell'Umbria — cui si riferisce la seconda parte della interrogazione in esame — si fa presente che i dati relativi ai depositi e agli impieghi bancari nella predetta regione dimostrano che le aziende di credito sia nel 1949 (al 31 dicembre 1949: depositi lire 15.045 milioni; impieghi lire 15.902 milioni), sia ancor più nel 1950 (al 31 dicembre 1950: depositi lire 17.060 milioni; impieghi lire 18.765 milioni) hanno investito più di quanto abbiano attinto al risparmio locale. Le riportate cifre, che assumono maggior valore ove si tenga conto della « riserva obbligatoria » che le aziende costituiscono presso l'Istituto di emissione (praticamente il 25 per cento della massa fiduciaria raccolta), dimostrano che non può imputarsi alle banche di trascurare l'assistenza ai ceti produttivi della menzionata regione.

« Circa i lamentati « favoritismi » che si verificerebbero in Umbria nella erogazione del credito bancario a favore delle maggiori imprese e di speculatori e a danno delle minori aziende produttive, si comunica anzitutto che le indagini all'uopo effettuate portano ad escludere che vi sia stata da parte delle banche assistenza alla speculazione. È risultato inoltre che le piccole e medie imprese sono state assistite in misura notevole — e talvolta con larghezza rivelatasi anche eccessiva — da tutte le aziende di credito locali e, tra gli altri istituti, particolarmente dal Monte dei Paschi di Siena; gli altri grandi istituti ven-

gono preferibilmente incontro alle richieste delle maggiori imprese, come del resto in tutto il territorio nazionale, in aderenza alla loro caratteristica natura ».

Il Sottosegretario di Stato
AVANZINI.

MONTICELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere i motivi per cui gli operai della strada 74 « Maremmana » vengono pagati dei loro salari dal Compartimento A.N.A.S. di Firenze con un ritardo di oltre un mese, tanto che la paga del mese di aprile 1951 è stata corrisposta il 4 giugno ». (5404).

RISPOSTA. — « Il lamentato ritardato pagamento delle mercedi dei pochissimi operai assunti dal Compartimento della viabilità statale di Firenze per i lavori di ordinaria manutenzione della strada statale n. 74 « Maremmana », in aiuto ai cantonieri stradali, verificatosi effettivamente nel mese di aprile 1951, fu dovuto ad eccezionali esigenze di servizio che hanno distratto il funzionario incaricato dal provvedere tempestivamente al pagamento dei salari arretrati in una zona la più distante dalla sede compartimentale.

« Si assicura però formalmente che in avvenire nessun caso del genere potrà più verificarsi, essendo stato esso puramente singolare ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

MORO GEROLAMO LINO — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere i motivi per i quali non sono stati ancora resi noti i risultati del concorso indetto per la decorazione artistica della stazione Termini di Roma ». (5508).

RISPOSTA. — « Con decreto n. 4878-bis dell'8 maggio 1950 venne costituita una commissione per l'esame dei progetti presentati nei concorsi per l'esecuzione di opere decorative nel corpo frontale della stazione di Roma-Termini, con il compito di presentare « proposte di aggiudicazione », così come è previsto dall'articolo 3 del bando concorso in data 15 giugno 1950.

« In sede di esame delle proposte avanzate sono stati rilevati nei riguardi di tre di esse diversi vizi di legittimità sia nella procedura seguita dalla commissione nell'esaminare i lavori, sia nella formulazione delle proposte stesse.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1951

« Per tali motivi i concorsi stessi ad eccezione di uno, sono stati annullati e si stanno predisponendo gli atti per il bando dei nuovi concorsi ».

Il Ministro
CAMPILLI.

NUMEROSO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per conoscere se abbia comunque fondamento la notizia pubblicata da alcuni giornali, secondo cui gli italiani residenti nelle ex colonie sarebbero esclusi dai concorsi banditi nelle pubbliche amministrazioni ». (Già orale 2133).

RISPOSTA. — « Non risulta che i connazionali residenti nei territori delle ex colonie vengano esclusi dai concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni in Italia. Da parte, anzi, di singole amministrazioni sono sempre pervenute e continuano a pervenire richieste di informazioni sul conto di connazionali residenti nei territori predetti che hanno presentato domanda di partecipazione a concorsi banditi dalle amministrazioni stesse. Da ciò deve dedursi che tali domande vengono prese debitamente in considerazione e che, conseguentemente, la condizione della residenza nei territori delle ex colonie non viene considerata di ostacolo all'ammissione ai concorsi ».

*Il Sottosegretario di Stato
per l'Africa Italiana*
BRUSASCA.

PIETROSANTI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere quali siano le ragioni ed i motivi per i quali si insiste ancora a gravare gli avvocati ed i procuratori, ed in definitiva le parti, con la imposizione della spesa delle marche per la previdenza, per detti professionisti, ai quali, in caso di bisogno, non viene data alcuna pensione, secondo lo scopo al quale le onerose contribuzioni dovrebbero tendere, ma solo qualche sussidio che, lungi dall'essere il riconoscimento di un diritto, è un avvilente sistema di elemosina.

« L'interrogante chiede, pertanto, la soppressione al più presto del predetto tributo, dimostratosi, ad anni di distanza, un gravame inutile per i fini cui avrebbe dovuto servire, dannoso ed inoperante di bene, mentre si reclama, per la dignità e la previdenza della classe forense, l'emanazione di leggi e di norme, o la presa in considerazione ed il varo di una delle proposte di leggi tendenti ad effettivamente far conseguire agli avvocati e

procuratori, che ne hanno diritto, una congrua effettiva pensione, pari allo sforzo al quale essi e la classe cui appartengono sono stati sottoposti ». (Già orale 2114).

RISPOSTA. — « Si comunica che la soppressione dell'Ente di previdenza a favore degli avvocati e dei procuratori è prevista dal disegno di legge di iniziativa del senatore Italia inteso alla istituzione della « Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori » (articolo 2).

« Tale disegno di legge, già approvato — com'è noto — dalla II Commissione permanente di giustizia del Senato della Repubblica, nella seduta del 19 luglio scorso, trovasi attualmente all'esame della Camera dei deputati ».

Il Sottosegretario di Stato
TOSATO.

POLANO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se intenda provvedere, e come, ad assicurare e rendere operante il collocamento degli invalidi di guerra ». (5419).

RISPOSTA. — « Questo Ministero non ha mancato di fare quanto in suo potere per rimuovere tutte quelle difficoltà che potessero, comunque, limitare o ritardare il godimento dei benefici contemplati dalla legge 3 giugno 1950, n. 375.

« Già con circolare del 1° febbraio 1950, numero 20138/10.1, questo Ministero, contrariamente all'avviso espresso da più parti, precisava che, in attesa delle disposizioni regolamentari, previste dall'articolo 27, la legge numero 375 doveva ritenersi immediatamente operante, salve le disposizioni (articolo 9, comma 3°) dal legislatore espressamente subordinate alle modalità che verranno fissate dalle norme predette, e che, nelle more, doveva ritenersi in vigore il regolamento di applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, salvo il disposto dell'articolo 26 della menzionata legge n. 375, con il quale sono state abrogate le disposizioni contrarie ed incompatibili con la legge medesima.

« In prosieguo di tempo, avendo il Ministero del tesoro espresso l'avviso che, con la emanazione della legge di cui trattasi, la precedente legge n. 1312 doveva ritenersi abrogata, mentre la nuova legge non avrebbe potuto trovare pratica applicazione fino alla emanazione delle relative norme regolamentari (con la conseguente sospensione di ogni assunzione di invalidi di guerra) questo Mini-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1951

stero, ribadendo il punto di vista, già espresso nella circolare sopracitata, esprimeva l'avviso che la sospensione delle assunzioni obbligatorie di invalidi presso le pubbliche amministrazioni, in attesa delle norme regolamentari previste dall'articolo 27, non rispondesse ad una esatta interpretazione della legge, in quanto dal combinato disposto degli articoli 26 e 27 risultava implicitamente che le norme di cui alla legge n. 1312 ed al relativo regolamento di esecuzione, le quali non fossero contrarie ed incompatibili con la legge n. 375, dovevano ritenersi tuttavia operanti.

«Pertanto, mentre nessuna difficoltà poteva essere invocata a giustificazione di detta sospensione relativamente all'ammissione ai posti di gruppo A e B, per quelli di gruppo C e subalterni (terzo comma dell'articolo 9 della legge n. 375), le norme di cui all'articolo 8 della legge n. 1312 avrebbero dovuto ritenersi ancora in vigore, almeno per quanto riguarda gli invalidi militari, trattandosi di percentuali non superiori epperò non incompatibili con quelle sancite dalla nuova legge.

«La tesi interpretativa sostenuta dal Ministero del lavoro, anche se non integralmente accolta, ha valso tuttavia a modificare l'atteggiamento della Corte dei conti, la quale ha deciso di ammettere a registrazione i decreti di assunzione di invalidi disposti con il rispetto delle percentuali previste dalla legge n. 1312 e del relativo regolamento di esecuzione.

«Per quanto poi attiene al collocamento dei minorati di guerra civili e militari presso i privati datori di lavoro, nessun inconveniente di rilievo è sorto in sede di applicazione della legge n. 375.

«Ben vero, come era prevedibile, numerose aziende hanno inoltrato domanda di esonero dall'obbligo di occupare invalidi di guerra, a norma dell'articolo 15 della legge in parola, ma tale fenomeno non può ovviamente addebitarsi a carenza degli organi ministeriali; ché anzi i medesimi hanno fatto quanto in loro potere per accelerare al massimo le relative istruttorie e le relative decisioni, così da limitare il più possibile l'incidenza negativa degli effetti sospensivi derivanti dalla presentazione delle domande di esonero.

«Per quanto infine concerne il regolamento di esecuzione della legge in argomento si informa che il relativo progetto già è stato diramato a tutte le amministrazioni interessate per il necessario concerto, che non tutte peraltro hanno ancora concesso ».

Il Ministro
MARAZZA.

PRETI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del lavoro e previdenza sociale.* — «Per sapere se non ritengano indispensabile ed urgente adottare misure atte a lenire l'attuale gravissima disoccupazione del comune di Mesola, ove, anche in previsione e in attesa di futuri provvedimenti conseguenti alla riforma agraria (legge stralcio), il già scarso lavoro è ulteriormente diminuito ». (5311).

RISPOSTA. — « Nel comprensorio di bonifica della Mesola, nell'esercizio finanziario 1949-50, sono stati eseguiti lavori a cura della concessionaria Società bonifiche e terreni ferraresi per un importo di 80 milioni di lire. Per il corrente esercizio sono previsti lavori per oltre 60 milioni; le concessioni sono in corso, ma i lavori sono stati già autorizzati ed iniziati.

« Nel contiguo comprensorio del Goro, distante dal comune di Mesola soltanto pochi chilometri, la stessa Società bonifiche e terreni ferraresi, nell'esercizio 1949-50, ha eseguito lavori in concessione per 65 milioni di lire: per il corrente esercizio sono in corso concessioni per circa 22 milioni.

« Si assicura che, ove necessari e nei limiti delle disponibilità finanziarie, saranno autorizzati altri lavori nei comprensori suindicati ».

Il Ministro
dell'agricoltura e foreste
SEGNI.

PUGLIESE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se e quando intenda ammettere la costruzione della strada tra il comune di Verzino (Catanzaro) e la frazione Vigne, al beneficio di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589, tenuto conto che non è concepibile lasciare ancora fuori dal consorzio umano un centro di circa 1000 abitanti ». (5435).

RISPOSTA. — « La domanda del comune di Verzino (Catanzaro) intesa ad ottenere il contributo dello Stato a' sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, nella spesa ritenuta necessaria per la esecuzione dei lavori di costruzione della strada fra il comune anzidetto e la frazione Vigne, sarà tenuta presente per essere esaminata in sede di concessione del contributo di cui sopra coi fondi che saranno stanziati per il prossimo esercizio finanziario ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

REALI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere se non è stato illegale da parte del maresciallo dei carabinieri di Predappio,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1951

l'averne il 21 gennaio 1951 sequestrato ad un cittadino un pacco di giornali l'*Unità*, giornali che non erano destinati alla vendita al pubblico.

« L'interrogante chiede inoltre quale misura intendà prendere contro il suddetto maresciallo che ha violato l'articolo 21 della Costituzione ». (Già orale 2119).

RISPOSTA. — « Il comandante la stazione dei carabinieri dichiarò certo Greggì Elvio in contravvenzione per vendita di giornali senza licenza, ed a prova del reato sequestrava le copie invendute del giornale, inviandole alla pretura di Forlì, quale corpo di reato, insieme al verbale di contravvenzione.

« Nessuna violazione è stata commessa dell'articolo 21 della Costituzione, perché il sequestro non avvenne per il contenuto del quotidiano, ma per la violazione di altra disposizione ».

Il Ministro
SCELBA.

RESCIGNO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se non ritenga opportuno assicurare alla popolazione del comune di Serino (Avellino) giustamente preoccupata, che la costruzione della fognatura nel medesimo, resa ormai improrogabile per impellenti ragioni igieniche, sarà compresa nel prossimo programma di lavori da ammettersi ai benefici della legge 3 agosto 1949, n. 589, siccome quella amministrazione ha richiesto ». (5421).

RISPOSTA. — « La domanda di contributo ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, avanzata dal comune di Serino (Avellino) per la costruzione della locale fognatura, sarà tenuta presente in sede di formazione dei prossimi programmi esecutivi, compatibilmente con la disponibilità dei fondi ed in relazione alle altre numerosissime richieste analoghe pervenute ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

RESCIGNO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della marina mercantile.* — « Per conoscere i motivi per i quali ancora non si pensa ad iniziare la costruzione, riconosciuta indispensabile ai fini commerciali da tutti gli organi competenti, del pontile a giorno di Sapri (Sorrento), nell'interesse della quale città è prevista la costruzione a spese dello Stato di una banchina, da legge del 1911 mai abrogata ». (5422).

RISPOSTA. — « Per la costruzione di un pontile a giorno a Sapri lo Stato non ha modo di intervenire perché si tratta di una rada che non è compresa nelle prime tre classi dei porti nazionali. Ogni iniziativa al riguardo spetta al comune interessato il quale dovrà sostenere il carico della spesa relativa. Il comune stesso può però chiedere a' sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, il contributo nella spesa da sostenere ».

« In merito alla questione della costruzione di una banchina a spese dello Stato prevista dalla legge n. 158, del 27 giugno 1911, si fa rilevare che la disposizione contenuta nella legge stessa non va interpretata nel senso che con essa si sia voluto disporre il passaggio delle opere portuali di Sapri, per i fini del traffico proprio delle opere stesse, al Demanio dello Stato, di modo che ogni nuova opera da eseguire per i fini medesimi dovesse essere fatta a spese dello Stato, col detto provvedimento furono invece soltanto dichiarati monumenti nazionali la casa che ospitò Carlo Pisacane a Genova, la banchina Cammarelle a Sapri e l'Arco dell'Annunziata di Padula ed il Cippo di Sanza demandandosi al Ministero dell'interno, di concerto con quello della pubblica istruzione, delle finanze, della marina e del tesoro, soltanto la determinazione dei precisi limiti delle aree comprese nell'anzidetta dichiarazione con l'incarico di provvedere alla relativa spesa. E con ciò ovviamente si intese assicurare la conservazione delle località nello stato in cui si trovavano all'epoca dell'impresa del Pisacane per onorare l'impresa stessa ed il Capo di essa. La finalità di assicurare o migliorare i traffici dell'approdo di Sapri fu pertanto del tutto estranea all'intendimento della legge 27 giugno 1911.

« Da quanto precede emerge che per la costruzione del pontile a giorno non possa farsi richiamo alla legge del 1911. Peraltro aggiungo che l'ammissibilità tecnico-economica dell'opera richiesta è stata già riconosciuta dal Ministero dei lavori pubblici previo parere della Commissione per lo studio dei piani regolatori portuali; e che pertanto il Ministero stesso è in attesa dell'iniziativa che dovrà prendere il comune per l'applicazione della legge n. 589, allo scopo di avviare la relativa procedura ».

Il Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici
CAMANGI.

RICCIO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere i motivi per i quali ad Acerra si sono avuti stan-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1951

ziamenti inferiori a quelli di Giugliano per le costruzioni I.N.A.-Casa, pur essendo quasi identici gli indici della disoccupazione e della abitabilità dei due paesi ». (5503).

RISPOSTA. — « Occorre rilevare al riguardo che, a parità di popolazione totale e di condizioni della disoccupazione, Giugliano ha avuto rispetto ad Acerra un maggior incremento di popolazione (1936-47) ed ha una popolazione attiva non agricola notevolmente più numerosa. Inoltre ha subito danni bellici in misura più elevata.

« Sono questi i tre coefficienti che hanno giocato in favore di Giugliano in sede di ripartizione dei fondi.

« Si assicura, comunque, che se i dati che risulteranno dal prossimo censimento saranno tali da rendere necessaria una variazione delle assegnazioni previste per il futuro, si provvederà al conguaglio. Allo stesso modo si provvederà se, all'atto degli stanziamenti, risultassero sensibili variazioni nell'indice di disoccupazione o nel bisogno di alloggi ».

Il Ministro

MARAZZA.

ROSELLI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — « Per conoscere se in relazione all'Accordo di emigrazione italo-australiano si è provveduto o si intende provvedere a:

1°) un servizio di assistenza civica e morale in Australia;

2°) un sistema coordinato ed efficiente al servizio degli aspiranti da stabilire fra i Ministeri interessati, in modo da evitare lungaggini, incertezze, errori, nella risoluzione delle occorrenti pratiche;

3°) un sistema coordinato per regolare la prefabbricazione di case da esportare in Australia per alloggiare gli emigranti, soprattutto in relazione alle importazioni in esenzione del legname occorrente ed ai procedimenti finanziari (costi e valute) e tecnici (trasporti ed impianto in sede) occorrenti ». (5451).

RISPOSTA. — « Per quanto riguarda l'assistenza civica e morale in Australia dei nostri emigranti si è provveduto mediante una completa riorganizzazione della nostra rete consolare in quel Dominio (Consolato generale di Sydney; Consolato di Melbourne, viceconsolati Brisbane e Perth).

« Le procedure di selezione verranno espletate, di concerto con le autorità australiane,

dal Ministero del lavoro, che ha già predisposto quanto necessario, perché esse si svolgano col minimo di disturbo per gli aspiranti all'emigrazione.

« Per quanto riguarda la fornitura di case prefabbricate non esistono accordi intergovernativi. Vi sono peraltro imprese italiane attualmente operanti in Australia, cui viene dato tutto il possibile appoggio sia per quanto concerne le agevolazioni finanziarie che per il trasferimento degli operai e dei tecnici occorrenti ».

Il Ministro

SFORZA.

TURCHI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per conoscere quale sia il pensiero del Governo circa l'attuale sistema di revisione dinamica delle liste elettorali nel caso di variazioni conseguenti a trasferimenti di residenza, posto che le disposizioni contenute nell'articolo 25, n. 4, della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, consentono all'elettore che lo voglia, allorché trattasi di comizi elettorali generali, ma non simultanei, esercitare il diritto di voto più di una volta ». (5401).

RISPOSTA. — « Il sistema di revisione delle liste elettorali fu introdotto dalla legge 7 ottobre 1947, n. 1058, per assicurare, in ogni tempo e nella più larga misura, la partecipazione dei cittadini in possesso dei requisiti prescritti, a qualsiasi consultazione popolare che possa aver luogo nel corso dell'anno.

« A seguito di tale innovazione, le variazioni alle liste elettorali possono essere effettuate anche dopo la conclusione delle operazioni di revisione annuale delle liste, oltretutto per i motivi già previsti nella legislazione elettorale del 1915-19 (morte, perdita della cittadinanza, sentenza passata in giudicato od altro provvedimento definitivo dell'autorità giudiziaria) per effetto, altresì, del trasferimento della residenza dell'elettore.

« Dal sistema della legge discende la possibilità, nel caso di consultazioni elettorali amministrative a scaglioni, che l'elettore il quale abbia già partecipato alla votazione di un comune e che successivamente abbia trasferita la sua residenza in alcuna località nella quale la consultazione per l'elezione di analogo consesso avvenga posteriormente, partecipi a quest'altra votazione.

« È da tenere presente, però, che la possibilità di ottenere il trasferimento dell'iscri-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1951

zione dalle liste elettorali di un comune in quelle di altro comune durante l'anno è subordinata all'effettivo cambio di residenza del cittadino e disciplinata da norme che regolano le variazioni nei registri analografici e nelle liste elettorali. Non si esclude la possibilità di inconvenienti; e se si fosse a conoscenza che il fenomeno ha proporzioni anor-

mali e, perciò, sospette, il Ministero non esiterebbe a proporre opportune modifiche legislative ».

Il Ministro dell'interno
SCELBA.